



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

VISTO il decreto ministeriale n. 223 del 11 ottobre 2014 con il quale è stata valutata positivamente la compatibilità ambientale del progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*”, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia, con l’indicazione di specifiche prescrizioni;

VISTO il decreto di autorizzazione unica n. 12109 del 21 maggio 2015 rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001, per la realizzazione e esercizio del medesimo gasdotto “*Trans Adriatic Pipeline*”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale con cui sono state apportate modifiche alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.L. 12 settembre 2014, inerente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, ed in particolare l’art. 37, comma 1 “*Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale*” che stabilisce i gasdotti di importazione di gas dall’estero e le relative opere connesse “*rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*”;

VISTE le note LT-TAP-ITG00095 del 3 agosto 2017 e LT-TAP-ITG-00097 del 14.09.2017, con cui la Società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia ha segnalato ritardi da parte degli Enti vigilanti, diversi dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli adempimenti ad essi assegnati dal decreto VIA 223 del 11 ottobre 2014 per le verifiche di ottemperanza di alcune delle prescrizioni indicate nel medesimo decreto e segnatamente:

prescrizione A18) parte 1;
prescrizione A.23);
prescrizione A.31);
prescrizione A.32);
prescrizione A.41);
prescrizione A.18) parte 2;
prescrizione A.24);

prescrizione A.28) parte 2;
 prescrizione A.44) parte 2;
 prescrizione A.45) parte 2;
 prescrizione A.40).

CONSIDERATO che per quanto concerne:

- la prescrizione A.18) parte 1 la Società TAP ha inviato la documentazione in data 30.11.2015;
- la prescrizione A.23) la Società TAP ha inviato la documentazione in data 12.08.2016;
- la prescrizione A.31) la Società TAP ha inviato la documentazione in data 04.06.2015;
- la prescrizione A.32) la Società TAP ha inviato la documentazione in data 29.08.2016;
- la prescrizione A.41) la Società TAP ha inviato la documentazione in data 07.08.2015;
- la prescrizione A.18) parte 2 la Società TAP ha inviato la documentazione in data 18.11.2016;
- la prescrizione A.24) la Società TAP ha inviato la documentazione in data 18.11.2016;
- la prescrizione A.28) parte 2 la Società TAP ha inviato la documentazione in data 07.12.2016;
- la prescrizione A.44) parte 2 la Società TAP ha inviato la documentazione in data 11.08.2016;
- la prescrizione A.45) parte 2 la Società TAP ha inviato la documentazione in data 11.08.2016;
- la prescrizione A.40) la Società TAP ha inviato la documentazione in data 03.02.2016;

CONSIDERATO che le verifiche di ottemperanza relative alle prescrizioni sopracitate non risultano concluse;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, stabilisce che sia l'Autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici *“i quali informano tempestivamente”* l'Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e che il successivo comma 4 prevede che *“Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità competente”*;

VISTO l'art. 23, comma 3 del citato D.lgs. 104/2017 prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

CONSIDERATO che risulta ampiamente trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma 3 dell'art. 28 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 senza che gli Enti Vigilanti abbiano provveduto a concludere le verifiche di ottemperanza di cui alla nota LT-TAP-ITG-00097 del 14.09.2017 della società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia;

VISTA la nota prot. n. 4570 del 21.07.2017 con la quale, tra l'altro, la Regione Puglia chiede al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *“di avocarsi i procedimenti inerenti alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni”*;

CONSIDERATA la natura di opera di interesse strategico e prioritario a livello nazionale, del gasdotto *“Trans Adriatic Pipeline”*;

DISPONE

che, con riferimento alle prescrizioni n.

A18) parte 1, A18) parte 2;

A.23), A.31), A.32), A.41), A.24);

A.28) parte 2;

A.44) parte 2;

A.45) parte 2;

A.40);

per gli Enti Vigilanti indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, cessi l'avvalimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni summenzionate.

Con successivi atti si procederà a stabilire le modalità istruttorie delle medesime verifiche.

Il presente provvedimento sarà immediatamente notificato alla Regione Puglia, all'ISPRA, all'ARPA Puglia, alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)